



COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 170

OGGETTO:

Determinazione della indennità di funzione agli amministratori anno 2026

L'anno duemilaventicinque addi venti del mese di novembre alle ore 17:40 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	NO
SOLA IVO GIUSEPPE	SI
COLOMERO MASSIMO FRANCESCO	SI
CAPELLINO VERONICA	NO
 Totale presenti :	3
 Totale assenti :	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Mondino Dott. Dario il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, co. 583 della L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha introdotto nuove modalità di calcolo dell'indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori, parametrando l'indennità al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni;
- il citato co. 583, prevede fasce di parametrizzazione in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale per il comune di riferimento;

Dato atto che questo Comune, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, conta n. 3244 abitanti residenti;

Specificato che:

- per i comuni tra i 3.001 e 5.000 abitanti l'indennità di funzione dei sindaci è parametrata nella misura del 22% al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;
- le modifiche introdotte dal predetto co. 583 della L. 234/2021, avranno effetto a regime dall'annualità 2024, mentre per gli anni 2022 e 2023, operano le disposizioni di cui al successivo co. 584 della predetta legge;
- in particolare il co. 584 prevede: *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”*;

Richiamata la nota del Ragioniere Generale dello Stato, di data 5 gennaio 2022, a chiarimento sul tema, secondo cui: *“[...] al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza.”*

Dato atto che a partire dall'anno 2024, l'indennità di funzione su base mensile del Sindaco è determinata come dall' allegato A

Resosi pertanto necessario determinare gli importi mensili dell'indennità del Sindaco, del Vicesindaco e degli assessori, sulla scorta delle richiamate considerazioni;

Atteso che ai sensi dell'art. 1, comma 585 *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 1 e 2, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119”*;

Dato atto, pertanto, che per la fascia di popolazione in cui ricade questo Comune il D.M. n. 119/2000 prevede che:

- l'indennità del Vice Sindaco è da parametrarsi al 20% dell'indennità prevista per il Sindaco;
- l'indennità degli Assessori è da parametrarsi al 15% dell'indennità prevista per il Sindaco;

Rilevato che:

- l'art. 81 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede: *“I sindaci [...] i membri delle giunte di comuni [...] che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non*

retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato.”;

- l’art. 82, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 recita: “[...] *Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.”;*
- ai Sindaci spetta, a fine mandato, una indennità a norma dell’art. 10 del D.M. n. 119/2000, così determinata: “*A fine mandato, l’indennità dei Sindaci e dei Presidenti della Provincia è integrata con una somma pari ad un’indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno*”. Tale indennità spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia una durata superiore a 30 (trenta) mesi, come previsto dall’art. art. 1, comma 719 della L. n. 296/2006;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di quantificare, per le motivazioni e in base a quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato a costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato, con decorrenza dal 01/01/2026, come dal prospetto che segue, l’indennità di funzione mensile agli amministratori:

Anno	SINDACO (1)	VICE SINDACO 20 % di col. 1	ASSESSORI 15 % di col. 1
2025 (a regime)	€ 3.036,00	€ 607,20	€ 455,40

2. Di dare atto che tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa;
3. Di demandare al responsabile del competente settore gli adempimenti necessari;
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Presidente
Arch. NASI Fabrizio Giacomo *

Il Segretario Comunale
Mondino Dott. Dario *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa